

Regolamento area delle posizioni organizzative

Sommario

Art. 1-Disposizioni generali	2
Art. 2-Area delle posizioni organizzative	
Art 3 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico	
Art. 4 - Retribuzione di posizione e di risultato	
Art. 5 - Graduazione delle posizioni organizzative	
Art. 6 - Valutazione e retribuzione di risultato	
Art. 7 -Incarico ad interim	5
Art. 8-Attribuzione incarico in deroga	6
Art. 9 -Durata dell'incarico	6
Art. 10-Revoca dell'incarico	7
Art. 11- Orario di lavoro degli incaricati delle posizioni organizzative	7
Art. 12 – Entrata in vigore	

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.63 DEL 24.5.2019



Regolamento area delle posizioni organizzative

Art. 1-Disposizioni generali

Con il presente regolamento si disciplinano i criteri per l'individuazione, il conferimento, e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dall'art 13 e segg. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.05.2018.

Art. 2-Area delle posizioni organizzative

Nel rispetto dei criteri generali contenute in disposizioni legislative, contrattuali, nonché nel vigente regolamento degli uffici e dei servizi, il Comune di MALEGNO istituisce le posizioni di lavoro di cui al punto a) comma 1 dell'art 13 CCNL Funzioni Locali 21/5/2018 per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative.

Le posizioni organizzative dell'amministrazione comunale coincidono, sulla base del proprio assetto organizzativo, con le unità organizzative di massima dimensione dell'Ente, denominate Servizi, che operano con ampia autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi di governo e con assunzione diretta di responsabilità di raggiungimento di obiettivi e risultati.

L'area delle posizioni organizzative comporta assunzione diretta di prodotto e di risultato ed è caratterizzata da contenuti di particolare professionalità. Essa è assegnata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 17 comma 1 e 2 del CCNL Funzioni locali 21/5/2018, con incarico a tempo determinato revocabile per un periodo massimo non superiore a 3 anni, ai dipendenti classificati nella categoria D, nominati dal Sindaco quali Responsabili delle unità organizzative di massima dimensione dell'Ente (settori/aree/servizi) e, pertanto, titolari dei principali poteri gestionali a rilevanza esterna.

Art 3 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico

Il Sindaco individua i Responsabili di Settore in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza, tra i dipendenti inquadrati nella categoria "D" in possesso dei seguenti requisiti, richiesti anche alternativamente:



Regolamento area delle posizioni organizzative

- esperienza lavorativa maturata presso l'ente, oppure anche presso altri Enti pubblici e/o aziende private, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- preparazione culturale correlata a titoli accademici (diploma di laurea, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti) relativi a materie concernenti l'incarico assegnato e capacità di gestione di gruppi di lavoro;
- attitudini di carattere individuale, capacità professionali specifiche in relazione alle funzioni spiccatamente gestionali da conferire.

Art. 4 - Retribuzione di posizione e di risultato

Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori previsti dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018

Art. 5 - Graduazione delle posizioni organizzative

La Giunta Comunale, sentito il Segretario Comunale quale Nucleo di Valutazione in forma monocratica, tenuto conto delle risorse finanziarie previste in bilancio, sulla base della struttura organizzativa dell'ente, provvede a fissare il valore economico delle singole posizioni organizzative, applicando i criteri di cui all'Allegato "A" del presente regolamento; tale valore economico, da considerarsi teorico, è eventualmente e proporzionalmente riparametrato al ribasso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, laddove risulti che le risorse assegnate per tali finalità risultino insufficienti, di talché i valori della retribuzione di posizione potranno variare concretamente in relazione alle disponibilità finanziarie e dei limiti per il trattamento accessorio previsti da disposizioni di legge e dei CCNL-CCDI.



Regolamento area delle posizioni organizzative

La graduazione deve tenere conto la complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.

Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, applicando i criteri di cui all'Allegato "A", da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sottoindicati:

PUNTEGGIO OTTENUTO	INDENNITA' RICONOSCIUTA
Fino a 26 punti	5000
Da 27 a 32 punti	5.500
Da 33 a 36 punti	6.500
Da 37 a 38 punti	7.500
Da 39 a 41 punti	8.500
Da 42 a 43 punti	10.000
Da 44 a 45 punti	12.000
Da 46 a 47 punti	14.000
Da 48 a 50 punti	16.000



Regolamento area delle posizioni organizzative

Art. 6 - Valutazione e retribuzione di risultato

I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente.

I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di Posizione organizzativa sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, composto dal Segretario Comunale, salvo diversa determinazione organizzativa che sarà eventualmente operata nel sistema di valutazione adottato dall'Ente.

La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15 del CCNL 21/5/2018.

I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa sono oggetto di contrattazione decentrata a cui si rinvia.

Art. 7 -Incarico ad interim

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina normativa comunque applicabile, in caso di vacanza di una posizione organizzativa la responsabilità può essere attribuita ad interim ad altro dipendente già titolare di posizione organizzativa in servizio dell'Ente, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.

Gli incarichi ad interim sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di risultato in base al sistema di misurazione e valutazione performance, attribuendo un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim.



Regolamento area delle posizioni organizzative

La Giunta Comunale, avvalendosi del Nucleo di valutazione in forma monocratica composto dal Segretario Comunale, determina la percentuale tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Art. 8-Attribuzione incarico in deroga

Ferma restando ogni ulteriore facoltà di cui alla vigente disciplina normativa e contrattuale, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, qualora non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, il Sindaco eccezionalmente può conferire temporaneamente l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, tenuto conto di quanto previsto dalla disciplina di settore.

Di tale facoltà il Comune può avvalersi alle condizioni e nei limiti di cui alla vigente disciplina di settore.

Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa indipendentemente dalla categoria di appartenenza nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14/9/2000.

Art. 9 - Durata dell'incarico

Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni e con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità.



Regolamento area delle posizioni organizzative

Art. 10-Revoca dell'incarico

Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati con atto motivato:

- per intervenuti mutamenti organizzativi;
- in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

Nella ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere indicati i risultati non conseguiti tra quelli rientrati nell'ambito degli obiettivi assegnati al soggetto chiamato a ricoprire la posizione organizzativa.

L'atto di revoca comporta:

- la cessazione immediata dall'incarico di posizione organizzativa, con contestuale riassegnazione alle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza;
- la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
- la non attribuzione dell'indennità di risultato.

Il soggetto competente alla revoca dell'incarico è il Sindaco il quale prima di procedere all''adozione dell'atto di revoca, dovrà acquisire in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.

Art. 11- Orario di lavoro degli incaricati delle posizioni organizzative

Al dipendente incaricato della posizione organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all'anno solare che costituisce riferimento all'attuazione dei programmi.

Nell'ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento.



Regolamento area delle posizioni organizzative

Art. 12 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente regolamento, che è da intendersi quale allegato al Regolamento degli uffici e dei servizi, entrerà in vigore nei termini di legge.

Resta fermo quanto previsto dalla disciplina di settore, normativa o contrattuale, comunque applicabile, che si intende qui riportata anche laddove non espressamente richiamata.